



**SISTEMA MUSEALE
DI ATENEO
UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI FIRENZE**

Registro scritture private n. 1040/2023

Protocollo n. 312273 del 19/12/2023

CONTRATTO PER LA FORNITURA 1 PALA MULTIFUNZIONE

AVANT 650 PER LE ESIGENZE DELL'ORTO BOTANICO DEL

SISTEMA MUSEALE DI ATENEO

CIG A001D43696

Importo netto € 58700,00 oltre IVA di legge

TRA

- Sistema Museale di Ateneo dell'Università degli Studi di Firenze, codice fiscale 01279680480 con sede a Firenze, via La Pira, n. 4, rappresentata dalla Dott.ssa Lucilla Conigliello, [REDACTED] domiciliata presso la sede dell'Ente, la quale interviene nella sua qualità di Direttrice Tecnica del Sistema Museale di Ateneo competente per materia, nominato con decreto del Direttore Generale n. 1637/2021, protocollo 328474 del 10/12/2021, autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento del Sistema Museale di Ateneo, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto;

E

- -Fratelli Falsetti Francesco e Paolo S.a.s., (in seguito denominata "Società") con sede legale in Civitella in Val di Chiana, Via Provinciale di Pescaiola n. 93/A – Fraz. Viciomaggio, codice fiscale 00882390611, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Arezzo - Siena, rappresentata da Francesco Falsetti [REDACTED] [REDACTED] domiciliato per il presente atto presso la sede della società, nella sua qualità di legale rappresentante, come risulta dal certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Firenze in data 24/08/2023 conservato agli atti dell'ufficio.

PREMESSO

- che con protocollo n. 173024 del 03/08/2023 è stata acquisita l'offerta della Società per la fornitura di una Pala multifunzione Avant 650 comprensiva di accessori e



omologazione per l'Orto Botanico del Sistema Museale di Ateneo;

- che con Decreto della Direttrice Tecnica n. 9166/2023, protocollo n. 185833 del 28/08/2023 è stata emanata la Decisione a Contrarre con la quale è stato affidato alla Società la fornitura di cui all'oggetto;

- che è stata verificata la permanenza dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 e successivi del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36;

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il Sistema Museale di Ateneo, nella persona della Dott.ssa Lucilla Conigliello, affida alla Società che, nella persona del Sig. Francesco Falsetti, accetta e si obbliga ad eseguire la seguente fornitura: Pala multifunzione Avant 650, completa di Benna terra, Omologazione e Immatricolazione. Inoltre, fornita dei seguenti accessori: Forche pallet a traslazione idraulica, Zavorra 2 pezzi laterale da 180Kg, 4 zavorre a zainetto posteriori 29 kg.

La società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto nell'offerta tecnica economica presentata e acquisita da questo Ente al protocollo n. 173024 del 03/08/2023, sottoscritto per accettazione che si allega, in copia conforme all'originale, al presente contratto sotto la lettera "A".

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO/TERMINI DI ESECUZIONE

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e ha scadenza il 31 dicembre 2023.

ART. 3 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE



Il corrispettivo contrattuale è fissato in euro 58.700,00, oltre IVA nei termini di legge, così come risulta dall'offerta economica del 03/08/2023 presentata dalla Società Fratelli Falsetti Francesco e Paolo S.a.s.

ART. 4 -. DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA SOCIETÀ

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici".

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 5 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE

Qualora ne ricorrano presupposti e condizioni il Sistema Museale di Ateneo potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 120 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'esecutore si obbliga, ai sensi del comma 5 dell'art. 120 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, ad eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Sistema Museale di Ateneo purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo la consegna della fornitura. Il pagamento a saldo verrà effettuato a seguito del rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione.

Le fatture elettroniche, intestate al Sistema Museale di Ateneo, via La Pira, 4 – 50121 –



Firenze, Partita IVA 01279680480 dovranno essere trasmesse in modalità telematica.

Le fatture sono soggette al regime dello “split payment” ai sensi della L. 190/2014, art. 1 co 629, lettera b.

Le fatture oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati quale condizione di regolarità:

- Il Codice Univoco Ufficio IPA 69VSMA
- Codice CIG A001D43696
- L’annotazione “Scissione dei pagamenti”

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 123 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa, e dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa della Società e degli eventuali subappaltatori.

L’Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell’art.48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l’Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000.

La Società è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136



del 13.08.2010.

Il Sistema Museale di Ateneo; provvederà al pagamento esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente “dedicato” le cui coordinate bancarie sono indicate nella dichiarazione resa ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società deve comunicare al Sistema Museale di Ateneo gli estremi identificativi dei conti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La Società è tenuta a comunicare all’Amministrazione Museale eventuali variazioni relative ai conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente sopra indicati.

L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del progetto del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante tramite il responsabile del progetto trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 7 – DIRETTORE DI ESECUZIONE

La Dott.ssa Lucilla Conigliello assume la qualifica di Responsabile Unico di Progetto e Direttore di esecuzione per il Sistema Museale di Ateneo.

ART. 8 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO



La Società è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora la Società non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del progetto promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva della Società negativo per due volte consecutive, il responsabile del progetto, notifica la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di risoluzione, l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione di cui al successivo articolo 10, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Prima di procedere alla risoluzione del contratto nonché nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvede a contestare per iscritto alla Società il relativo inadempimento. Qualora entro 20 giorni non pervengano motivazioni che, a giudizio dell'Amministrazione, escludano l'imputabilità dell'inadempimento alla Società, viene risolto il contratto.

ART. 9 – CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 120 c. 12 del D.Lgs. 36/2023 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o la



postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con

l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: A001D43696.

L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite posta elettronica certificata msn@pec.unifi.it.

ART. 10 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la



sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata l'Amministrazione.

La Società è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo. In caso di violazione dei suddetti obblighi relativi alla riservatezza, ai diritti di proprietà intellettuale e alla proprietà dei beni l'Amministrazione, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito garanzia definitiva mediante Polizza fideiussoria n. 410587978 del 13/12/2023, con la quale la AXA Assicurazioni SpA si costituisce fideiussore a favore del Sistema Museale di Ateneo nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro duemilanovecentotrentacinque (2935/00).

L'atto suddetto è allegato in originale al presente contratto sotto la lettera "B".

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 116, del D.Lgs. 36/2023, a seguito di rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

ART. 12 – RECESSO

L'Amministrazione si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per



sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20 giorni.

In caso di recesso dell'Amministrazione, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

ART. 13 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del Sistema Museale di Ateneo, mentre le spese di Bollo sono a carico della Società. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 14 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 16 – ALLEGATI



Costituiscono parte integrante del Contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti che si intendono interamente richiamati:

- A) Offerta tecnica economica
- B) Garanzia definitiva
- C) Tracciabilità L. 136/2010
- D) F24 imposta di bollo

Letto, approvato e sottoscritto, l'anno Duemilaventitre nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta

Per il Sistema Museale di Ateneo

Dell'Università degli Studi di Firenze – la Direttrice Tecnica

Lucilla Conigliello

Per la Società F.lli Falsetti Francesco e Paolo Sas

L'Accomandatario

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341
DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. Francesco Falsetti dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 6 (Fatturazione e pagamenti), 8 (Penali e Risoluzione del contratto), 10 (Obblighi e responsabilità dell'appaltatore), 12 (Recesso) e 15 (Foro Competente).

F.lli Falsetti Francesco e Paolo Sas



Officina Meccanica
Vendita, Assistenza e Noleggio Macchine Agricole e Industriali
Impianti Elettrici Civili e Industriali
Automatismi - Idrotermosanitari - Gas

Fratelli Falsetti Francesco e Paolo s.a.s.
Sede Legale, Operativa e Amministrativa: Via di Pescaiola, 93/a - Vicinaggio
52041 Civitella in Val di Chiana (Ar)
Tel. 0575 441594 - Fax 0575 441817
P.IVA 00882390511 - Reg. Imp. 00882390511 - R.E.A. n. 76066/Ar - Albo Artigiani n.28147
e-mail: info@fratellifalsetti.it

Arezzo; 02/08/23

Spett.le
Sistema Museale di Ateneo
Università di Firenze
Via La Pira, 4
50121 Firenze

Di seguito diamo prezzi e condizioni che possiamo praticarVi in merito al noleggio della merce in appresso indicata:

1) Pala multifunzione Avant 650 , Completa di:

- Benna terra (incusa prezzo macchina)
- Omologazione + Immatricolazione

Prezzo netto a voi riservato € 52.900,00 + IVA (22%)

Accessori ed opzioni scelti:

- Forche pallet a traslazione idraulica [3.800,00 + IVA(22%)]
- Zavorre 2 pz. laterale 180kg [1.050,00 + IVA(22%)]
- (x4) Zavorre a zainetto posteriori 29kg [950,00 + IVA(22%)]

Prezzo netto a voi riservato per intera fornitura **€ 58.700,00 + IVA (22%)**

NB: i prezzi degli accessori ed opzioni sono esclusi di trasporto e montaggio, per acquisto contestuale a quello della macchina il trasporto e l'allestimento non verranno aggiunti, per installazioni future saranno da aggiungere al prezzo indicato trasporto ed installazione.

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Pagamento: da definire
Disponibilità: da definire
Validità offerta: 30 gg

I prezzi sopra indicati sono al netto di IVA di legge e sono contenuti nel listino del costruttore oggi vigente in materia.
Le macchine offerte sono costruite secondo le norme di totale sicurezza e rispettano la direttiva "CE"
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e con l'occasione Vi inviamo i ns più Cordiali Saluti.





AXA Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia

PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato

Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A.

di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.

Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato

del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



POLIZZA N.	AGENZIA	COD. AGENZIA	COD. CLIENTE	COD. RISCHIO
410587978	AREZZO	004108	00001026913	22

POLIZZA FIDEIUSSORIA	
Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. N. 50/2016	
SCHEMA TIPO 1.2 SCHEDE TECNICHE 1.2	GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2. di cui al D.M. n. 193 del 16 settembre 2022	

GARANZIA FIDEIUSSORIA N.					GARANTE	
410587978					AXA ASSICURAZIONI S.p.A.	
Città	Via	CAP	Prov.	C.F./P.IVA	PEC	
Milano	Corso Como 17	20154	MI	00902170018	axaassicurazioni@axa.legalmail.it sinistricazioni.axaassicurazioni@axa.legalmail.it	

CONTRAENTE			
FALSETTI F.LLI F. E P. SAS			
Città	Via	CAP	Prov
CIVITELLA V.D.CHIANA	VIA DI PESCAIOLA 93/4	52041	AR
C.F./P.I.	PEC		
00882390511	===		

STAZIONE APPALTANTE			
SISTEMA MUSEALE DI ATENEO DELL'UNIVERSITA STUDI FIRENZE			
Città	Via	CAP	Prov
FIRENZE	VIA GIORGIO LA PIRA 4	50121	FI
C.F./P.I.	PEC		
===	===		

DESCRIZIONE OPERA/SERVIZIO/FORNITURA			LUOGO DI ESECUZIONE	
FORNITURA DI 1 PALA MULTIFUNZIONE AVANT 650 PER LE ESIGENZE DELL'ORTO BOTANICO DEL SISTEMA MUSEALE DI ATENEO. CIG A001D43696.			FIRENZE	
Costo aggiudicazione (€)	Ribasso % asta	Somma garantita (€)	% del costo dell'opera	
58.700,00	0,00	2.935,00	0,00	

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO					
	Premio netto euro	Accessori euro	Imponibile euro	Imposte euro	Premio totale euro
Premio iniziale	68,37	20,51	88,88	11,12	100,00
Eventuali proroghe Semestrali dal 13/12/2024	34,18	10,26	44,44	5,56	50,00

Il pagamento di euro 100,00 = dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato oggi.

Polizza emessa in quattro esemplari ad un solo effetto, in AREZZO, il 13/12/2023

AXA Assicurazioni S.p.A.





CONDIZIONI CHE RILEVANO IL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE **(Schema tipo 1.2 D.M. n. 193 del 16 settembre 2022)**

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della

garanzia L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.



AXA Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL CONTRAENTE

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.





AXA Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia

PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it - Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato

Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P.IVA GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A.

di Milano n. 1576311 Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.

Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato

del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



APPENDICE A GARANZIA DEFINITIVA APPALTI PUBBLICI

Ramo R	N° polizza 410587978	Codice Agenzia 004108	Agenzia AREZZO	Cod Cliente 00001026913	Rischio 22
------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------	----------------------------	---------------

CONTRAENTE (ragione sociale/denominazione)	FALSETTI F.LLI F. E P. SAS				
INDIRIZZO	VIA DI PESCAIOLA 93/4 52041 CIVITELLA V.D.CHIANA AR				
PARTITA IVA / C.F.	00882390511				
BENEFICIARIO	SISTEMA MUSEALE DI ATENEО DELL'UNIVERSITA STUDI FIRENZE				
INDIRIZZO	VIA GIORGIO LA PIRA 4 50121 FIRENZE FI				
SOMMA MASSIMA GARANTITA	Fino a Euro	2.935,00 (Duemilanovecentotrentacinque/00)			

OGGETTO

Con la presente appendice, che forma parte integrante della polizza suindicata, si dà e si prende atto che la garanzia è prestata ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 o ai sensi dell' art. 53 comma IV per i contratti sottosoglia, e la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le disposizioni previste nello Schema Tipo 1.2, in quanto ancora applicabile, integrato dalle disposizioni che seguono.

In ragione dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2023 ed in attesa dell'approvazione dei nuovi Schemi tipo relativi alle garanzie ai sensi dell'art. 117, comma 12 del suddetto Decreto, si precisa:

- nel testo della Scheda di polizza, dello Schema Tipo e delle ulteriori eventuali condizioni, i riferimenti normativi al D.lgs. n. 50/2016 devono intendersi effettuati alle corrispondenti norme del D.lgs. n. 36/2023, automaticamente sostituite a quelle pregresse;
- pertanto, la garanzia s'intende prestata ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, o ai sensi dell' art. 53 comma IV per i contratti sottosoglia, e le eventuali disposizioni in contrasto devono ritenersi prive di effetto alcuno.

FERMO IL RESTO

Il Contraente

.....



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'Ano DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)

Estremi identificativi conto corrente intestato alla ditta
e dedicato, ancorché in via non esclusiva, per i rapporti con l'Università degli Studi di Firenze, e generalità e
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010.

Il/la sottoscritto/a [REDACTED] nato/a a [REDACTED]

e residente in [REDACTED]

In qualità di:

- LEGALE RAPPRESENTANTE
- AMMINISTRATORE DELEGATO
- PROCURATORE SPECIALE (Allegare Procura)

della Azienda Fratelli Falsetti Francesco e Paolo sas

C.F. 00882390511

P.IVA 00882390511

con sede legale in Viciomaggio

via Provinciale di Pescaiola

n.93

c.a.p.52041

telefono 0575/441594

indirizzo email info@fratellifalsetti.it

e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e
per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA CHE

(ai sensi dell'art. 3 del comma 7 della legge n. 136/2010)

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità 'dei flussi finanziari previsiti dall'art. 3 della legge n.
136/2010, gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato ovvero dei conti correnti
bancari/postali dedicati, ancorché in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, le generalità ed il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di esso/i, è/sono quello/i sotto riportato/i.

La presente costituisce:

- prima comunicazione (ufficiale rispetto alle previsione normativa)
- modifica della prima/successive comunicazione/i o
in aggiunta
- in sostituzione


dati identificativi del conto corrente (1)

Banca/Posta (Denominazione completa) [REDACTED]

Agenzia/Filiale (denominazione ed indirizzo) [REDACTED]



dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

- a)   _____
 cod. fiscale _____
 operante in qualità di _____ (specificare ruolori)
- b) sig. _____ nato/a a ----- residente a-----
 cod. fiscale _____
 operante in qualità di _____ (specificare ruolo e poteri)
- c) sig. _____ nato/a a ----- residente a-----
 cod. fiscale _____
 operante in qualità di _____ (specificare ruolo e poteri)

DICHIARA ALTRESI' CHE

tale conto corrente/tali conti correnti sarà/saranno utilizzato/i

- o SOLO in relazione all'appalto/servizio/fornitura
 di _____

determinazione del dirigente/Direttore n. _____

de1 contratto stipulato in data _____, Rep. N. _____

- o in relazione a tutti i rapporti intercorrenti con le Unità amministrative facenti capo all'Università degli Studi di Firenze,

e s'impegna a comunicare eventuali variazioni allo/agli stesso/i.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale lo presente dichiarazione viene resa.

VICIOMAGGIO, il 15.12.23

—

■

Firma c



Allegare Documento d'identità del dichiarante in corso di validità

Distinta di Delega F24

Mittente: **FRATELLI FALSETTI FRANCESCO E PAOLO SAS**
Codici bancari: 
Data creazione: **15/12/2023**
Nome supporto: **105468615**
Numero deleghe: **1**
Stato distinta: **Inoltrata**
Totale distinta: **40,00 EUR**
Descrizione:

Pagamento	Stato	Cod.fiscale contribuente Rag.sociale contribuente	Titolare conto Conto addebito Destinatario stampa	Saldo
15/12/2023	Inoltrata			40,00